


Publicato il 10/01/2023

N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 04643/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4643 del 2019, proposto da Camera Amministrativa di Monza e Brianza in persona del Presidente e Legale Rappresentante Avv. Bruno Santamaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Basile, Maurizio Boifava, Umberto Grella, Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;

***contro***

Autorita' Nazionale Anticorruzione – Anac, non costituito in giudizio;  
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

delle linee guida numero 12 – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera numero 907 del 24.10.2018 e pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale in data 13.11.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha avanzato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento delle linee guida numero 12 – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera numero 907 del 24.10.2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 13.11.2018.

La resistente ha proposto opposizione con contestuale richiesta di trasposizione avanti a questo Tribunale a mente dell'art. 10 DPR 1199/1971.

La parte ricorrente ha riassunto il ricorso innanzi a questo Tribunale.

In via pregiudiziale la parte resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto le Linee guida Anac n. 12 sono, infatti, “non vincolanti” e quindi prive di contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari.

Si tratta, in buona sostanza, per l'amministrazione resistente, di atti di natura non provvedimentale adottati dall'ANAC, consistenti in un contributo utile all'orientamento dei comportamenti delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, non idoneo a recare alcun pregiudizio diretto ed immediato nei confronti dei destinatari degli stessi.

Di contro ha replicato la ricorrente che tali atti, secondo la giurisprudenza del

Consiglio di Stato :” assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra un'ipotesi di negligenza ... essendo all'Autorità riconosciuti il ruolo di garante dell'efficienza e del corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza del 18.9.2015, n. 4358).

In realtà gli arresti più recenti del Consiglio di Stato hanno assegnato alle circolari ed alle linee guida la funzione di fornire :”...all'autonomia prescrittiva del medito un ausilio senza vincolarlo all'obbligatoria osservanza delle loro raccomandazioni” (Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 2221 del 23 aprile 2021).

Negli stessi termini è intervenuto il recente arresto, sempre del consiglio di Stato, secondo cui :” Linee guida contengano mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative...” ( Cons. St., n. 946/2022).

In buona sostanza, le linee guida :” non ha(nno) valore normativo o provvedimentale e non ha(nno) efficacia vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse (v. ex plurimis, sul punto, Cons. St., sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 313).

Ne consegue che la censura delle linee guida adottate dalla resistente ed in questa sede contestate, potrà avvenire in uno con il provvedimento che ne sanziona la mancata osservanza che, nel caso di specie, non si verificato.

Per tali ragioni il ricorso è improcedibile.

Le spese possono compensarsi in ragione della non univocità della giurisprudenza esistente al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**